

**Piano del consumatore con esclusione dell'abitazione pignorata**

Andrea Barbieri



Diritto

*È legittimo il piano del consumatore che preveda un pagamento dilazionato del proprio debito, conservando la proprietà della propria abitazione pignorata ed evitando l'esecuzione forzata sulla stessa?*

È indubbio che l'eterogenea applicazione della legge 3/2012 abbia mostrato tutti i limiti dell'imprecisione terminologica del dettato normativo. In attesa di una modifica sostanziale che cerchi di delimitare con precisione i contorni di un imprescindibile istituto per il superamento della crisi economica individuale, spetta al Giudice il compito di ricostruire omogeneamente gli istituti, rimanendo nel perimetro della legge. L'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e **il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento** non può avallare una lettura normativa che abbia quale faro **esclusivo la tutela del debitore**, a **discapito** della tutela del creditore.

Lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione per contemperare le contrapposte esigenze è il **diritto di voto del creditore** non pagato integralmente (accordo tra le parti mediato dal principio maggioritario). Il delicato equilibrio così raggiunto consente all'organismo giudiziario di riposizionarsi in un ruolo di **terzo arbitro** del rispetto formale delle regole giuridiche di formazione della volontà comune.

Il piano del consumatore, derogando allo schema descritto, determina un'**imposizione giudiziale ai creditori**, il cui sindacato è limitato, nell'ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12-bis "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in fase di liquidazione". In caso di contestazione del piano il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere **soddisfatto in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria**.

La legge 3/2012 **non pone limiti temporali** al piano del consumatore; è tuttavia noto come la giurisprudenza abbia ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano necessario per l'ammissione e omologazione del concordato (Cass. S.U. 1521/2013) **in un quinquennio**. La formazione coattiva del piano del consumatore (ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso) rispetto alla proposta del debitore non può che irrigidire la posizione giuridica, imponendo al giudice di dichiarare inammissibili piani che **eccedono la durata quinquennale**. Facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, il **tribunale di Rovigo (con decreto 13.12.2016)** non ha **omologato un piano del consumatore, avendo il debitore proposto di pagare i crediti privilegiati in 12 anni** per un importo pari a quello stimato in sede di perizia esecutiva immobiliare, decurtato dei costi in prededuzione e dei ribassi conseguenti a presumibili plurime udienze di vendita, ritenendo che la procedura liquidatoria richiamata dall'art. 12-bis non preveda alcuna riduzione dell'importo rispetto al valore di stima, né la decurtazione derivante dall'applicazione dell'art. 571 cpc (potendo anzi il creditore chiedere l'assegnazione al valore di stima dell'immobile) ed essendo il periodo dilatorio proposto (12 anni) eccessivamente lungo (per un'ipotesi contraria di omologazione si veda invece trib. Verona 20.07.2016, che ha consentito al debitore di conservare il proprio immobile).

TERMINE CHE DOVREBBE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE  
NELLA EVENTUALE PROPOSTA DEL MEDIATORE ?? (NEL CASO DI RICORSO ALLA  
MEDIAZIONE!!)